PROVINCIA di CUNEO
Medaglia d'oro al Valore Civile

IL PRESIDENTE

COMUNE di TARANTASCA
Prov. di Cuneo
- 1 SET. 2016
Protocollo N. 7484
Cat. 6 Classe

Preg. mi signori Sindaci
Comuni della Provincia di
CUNEO

oggetto: **Convenzione per l'installazione e l'utilizzo di apparecchiatura elettronica per la rilevazione delle violazioni dei limiti massimi di velocità da parte di Comuni su strade provinciali.**

Caro Sindaco,

Ti invito a voler procedere all'approvazione della convenzione che regolamenta quanto in oggetto e che precisa le modalità di riparto dei proventi delle relative sanzioni.

Mi permetto di sottolinearti che la mancata stipula della convenzione congela sul bilancio comunale la quota del 50% spettante all'ente proprietario della strada ed alla Provincia sottrae risorse per interventi stradali sovente sollecitati dai Comuni stessi.

E' appena il caso di accennare che la legittimità di una suddivisione degli introiti per via convenzionale, in assenza di decreto attuativo, è chiaramente previsto dall'art. 4 ter della legge 26 aprile 2012, n. 44 ed applicata da alcuni anni da molte Province, tra le quali le confinanti Torino ed Asti.

Qualora mai dovesse essere emanato un decreto attuativo, la convenzione si adeguerebbe alle eventuali diverse disposizioni, anche se dubito che possano contemplare clausole migliorative rispetto a quelle proposte dalla Provincia di Cuneo (defalco forfettario del 30% degli introiti per spese generali di riscossione, con una suddivisione del 65% a favore dei Comuni e del 35% a favore della Provincia).

Relativamente alle somme accantonate fino al 31 dicembre 2015, e destinate alla Provincia nella misura del 35%, si possono verificare le seguenti due ipotesi, previste negli ultimi due commi dell'art. 5 della convenzione:

- Si defalcano eventuali spese già sostenute dal Comune sulla viabilità provinciale;
- Si concorda con la Provincia, all'atto della stipula della convenzione, un utilizzo delle somme residue nell'ambito del Comune medesimo.

Per i motivi suaccennati, invito a voler sottoscrivere le convenzioni entro la data del 15 settembre c.a. e a versare la quota provinciale (35%) sugli incassi del 1° semestre 2016, entro il 30 settembre c.a.. Qualora occorresse recuperare schema di convenzione, delibera di approvazione e relativa circolare, già a suo tempo inviate, od ottenere ulteriori chiarimenti, è possibile telefonare al n. 0171692450 o utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica allione_cristina@provincia.cuneo.it.

Ringrazio per la collaborazione e porgo cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Federico Borgna

Copia su supporto cartaceo conforme al documento originale digitale, consistente in n. 2 pagine, ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.lgs. 82/2005 e art.18 c. 2 del D.P.R. 445/2000. Provincia di Cuneo, 27/07/2016.

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da BORGNA FEDERICO il 27/07/2016 ai sensi degli art. 20-23ter del D.lgs.82/2005 e s.m.i.

Protocollo num. 2016 / 57846 del 27/07/2016

PROVINCIA di CUNEO
Medaglia d'oro al Valore Civile

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4

Seduta del giorno 22/02/2016

Oggetto: CONVENZIONE PER L'INSTALLAZIONE E L' UTILIZZO DI APPARECCHIATURA ELETTRONICA PER LA RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' DA PARTE DI COMUNE SU STRADA PROVINCIALE - APPROVAZIONE SCHEMA

L'anno **duemilasedici** il giorno **ventidue** del mese di **Febbraio** alle ore **14.30**, in Cuneo nella sala consiliare, convocato nelle forme di legge, a seguito di invito diramato dal Presidente della Provincia di Cuneo, si è riunito, in sessione Straordinaria di prima convocazione ed in seduta pubblica, il Consiglio provinciale nelle persone dei signori:

N°	Componenti	Presente
1	BORGNA FEDERICO	X
2	AMBROGIO CLAUDIO	X
3	BERNARDI MAURO	X
4	COLOMBERO ROBERTO	X
5	LERDA GIORGIO	A
6	MANAVELLA FLAVIO	X
7	MOLINARI ANNAMARIA	X
8	PEROSINO MARCO	X
9	PULITANÒ ROCCO	X
10	RINAUDO MILVA	X
11	SIBILLE BRUNA	A
12	TOSO ADA	A
		Tot. 9

Presiede la seduta il Presidente **Federico BORGNA.**

Assiste il Segretario Generale **Matrona STELLATO**

Il Presidente constatatane la regolare costituzione, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

LETTA la proposta di deliberazione, di cui qui si riportano integralmente le premesse:

Premesso:

- *Che l'art. 142, comma 12 bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo codice della strada", prevede che l'utilizzo di apparecchiature volte alla rilevazione della violazione dei limiti di velocità possa essere effettuato da ente diverso dal proprietario della strada, con l'obbligo di riconoscere a quest'ultimo il 50% dei proventi delle sanzioni;*

- *che l'art. 26, comma 1°, del succitato decreto legislativo, statuisce che tale facoltà deve essere preventivamente autorizzata da parte dell'ente proprietario della strada;*

- *che il decreto attuativo al quale rinvia l'articolo 25, comma 2°, della legge 29 luglio 2010, n. 120, in base alle disposizioni dell'art. 4 ter, comma 16, del decreto legge 16/2012, convertito in legge 44/2012, "" e' emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285"";*

- *che, essendo trascorso invano detto termine, si può dare applicazione alle autorizzazioni per l'installazione degli apparecchi di rilevazione, utilizzando il metodo convenzionale;*

Valutato:

- *che tal genere di rilevazione delle infrazioni lungo le strade provinciali può essere esercitato da parte dei Comuni su tratti di particolare pericolosità insistenti nei rispettivi territori comunali, o nelle prossimità di centri abitati;*

- *che autorizzare, anzi secondare, l'installazione da parte dei Comuni di un certo numero di rilevatori di velocità lungo la rete delle strade provinciali, e particolarmente nei punti di maggior criticità, permetta di raggiungere sinergicamente effetti che la sola Provincia non potrebbe conseguire;*

- *che sanzionare in modo severo gli eccessi di velocità in tratti stradali critici costituisca un metodo preventivo volto a scongiurare tragici eventi e vittime di incidenti automobilistici;*

Ritenuto:

- *che la suddivisione degli incassi debba avvenire al netto delle spese che i Comuni sostengono per le apparecchiature e per le procedure di riscossione e di eventuale contenzioso;*

- *che determinare i costi sostenuti dai Comuni in una misura forfetaria costituisca il metodo più pratico e veloce per determinare le reciproche spettanze e che la quantificazione nella misura onnicomprensiva del 30% risponda ad un criterio di ragionevolezza;*
- *che la destinazione delle somme incassate dalla Provincia, come formulata nell'art.4 della convenzione allegata, rappresenti un giusto bilanciamento tra le esigenze generali della rete stradale provinciale e le legittime aspettative dei Comuni che tali risorse si sono procurate;*

Visto il parere favorevolmente espresso sotto il profilo tecnico e contabile dai Dirigenti del settore Viabilità e Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

UDITO il Presidente che cede la parola al consigliere Perosino per l'illustrazione e che successivamente apre il dibattito constatando che nessun consigliere chiede di intervenire;

Il Presidente invita alla votazione; presenti e votanti 9: Borgna, Ambrogio, Bernardi, Colombero, Manavella, Molinari, Perosino, Pulitanò, Rinaudo

CON votazione unanime, espressa in forma palese per alzata di mano

D E L I B E R A

Di approvare la convenzione da sottoscriversi con i Comuni intenzionati ad ottenere l'autorizzazione all'installazione di apparecchiature volte alla rilevazione della violazione dei limiti di velocità lungo strade provinciali ricomprese nel rispettivo territorio comunale, secondo il testo composto di 9 articoli, che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Constatata l'urgenza,
con separata votazione all'unanimità

DICHIARA

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per effetto dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000.

Convenzione per l'installazione e l' utilizzo di apparecchiatura elettronica per la rilevazione delle violazioni dei limiti massimi di velocità da parte di Comune su strada provinciale

L'anno duemila sedici, addì del mese di

TRA

La Provincia di Cuneo, con sede legale in Cuneo, Corso Nizza 21, P.IVA 00447820044, nella persona del signor ENRICI ing. RICCARDO, nato a Cuneo il 03.06.1956, nella sua qualità di dirigente del Settore Viabilità, a ciò facultizzato dalla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 in data 22.02.2016, esecutiva ai sensi di legge;

E

Il Comune di _____,;

PREMESSO

- Che l'art. 142, comma 12 bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo codice della strada", prevede che l'utilizzo di apparecchiature volte alla rilevazione della violazione dei limiti di velocità possa essere effettuato da ente diverso dal proprietario della strada, con l'obbligo di riconoscere a quest'ultimo il 50% dei proventi delle sanzioni;

- che l'art. 26, comma 1°, del succitato decreto legislativo, statuisce che tale facoltà deve essere preventivamente autorizzata da parte dell'ente proprietario della strada;

- che tal genere di rilevazione delle infrazioni lungo le strade provinciali può essere esercitato da parte dei Comuni su tratti di particolare pericolosità insistenti nei rispettivi territori comunali, o nelle prossimità di centri abitati;

- che autorizzare, anzi secondare, l'installazione da parte dei Comuni di un certo numero di rilevatori di velocità lungo la rete delle strade provinciali e particolarmente nei punti di maggior criticità, permette di raggiungere sinergicamente effetti che la sola Provincia non potrebbe conseguire;

- che sanzionare in modo severo gli eccessi di velocità in tratti stradali critici costituisce un metodo preventivo volto a scongiurare tragici eventi e vittime di incidenti automobilistici;

Si conviene quanto segue:

Art. 1 – Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione ha per oggetto la regolamentazione dell'installazione ed utilizzo da parte del Comune di ---------- di apparecchiatura elettronica per la rilevazione delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti, lungo la S.P._____ alla progressiva_____ .

2. L'apparecchiatura elettronica autorizzata all'installazione possiede i requisiti tecnici ed ottenuto le omologazioni indicate nella scheda tecnica, che si allega alla presente convenzione sotto la lettera A, per farne parte integrante e sostanziale.

3. La presente convenzione costituisce da parte della Provincia di Cuneo atto di autorizzazione all'installazione ed utilizzo delle suddette apparecchiature, ai sensi dell'art. 26, comma 1°, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo codice della strada", o nulla osta nell'ipotesi prevista nel successivo comma 3° del medesimo art. 26; autorizzazione o nulla osta durano quanto la presente convenzione.

Art. 2 – Finalità della convenzione

1. La finalità principale della convenzione è rappresentata dall'intento di limitare l'incidentalità e la mortalità lungo le strade provinciali e di porre in sicurezza il transito veicolare e pedonale nella prossimità dei centri abitati, adottando misure di natura preventiva, mercé le più recenti apparecchiature di rilevazione automatica.

2. Ulteriore finalità è quella di perseguire forme di collaborazione con i Comuni, adottando utili sinergie per raggiungere scopi di reciproco interesse ed analoga competenza.

Art. 3 - Obblighi del Comune

1. Il Comune provvede a propria cura e spesa all'acquisizione, installazione, utilizzo, e funzionalità dell'apparecchiatura di rilevazione, garantendo la sua rispondenza a tutti gli standard previsti per la rilevazione delle infrazioni in termini legalmente inoppugnabili.

2. Il Comune provvede, inoltre, alla gestione delle procedure di contestazione delle infrazioni fino all'incasso della sanzione, anche attraverso la fase del contenzioso.

3. Il Comune corrisponde alla Provincia di Cuneo il 50% (cinquanta per cento) dei proventi delle sanzioni, ai sensi dell'art. 142, comma 12 bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo codice della strada", calcolato nei seguenti termini

- La somma da ripartire viene calcolata sull'importo effettivamente incassato alla data del 31 dicembre di ciascun anno;
- Dal totale incassato viene detratto un importo pari al 30% (trenta per cento), corrispondente al costo forfettizzato delle spese di ammortamento e manutenzione dell'apparecchiatura, delle spese di vigilanza ed amministrative per l'elevazione e la riscossione della sanzione, eventuali pratiche legali e qualsiasi altro onere connesso;
- Alla Provincia di Cuneo viene corrisposto il 35% del totale incassato;

- Il versamento viene accompagnato da un rendiconto degli incassi e delle partite sospese relativamente all'anno di riferimento, il tutto entro il 31 marzo dell'anno successivo.

4. Il Comune e la Provincia di Cuneo provvedono agli adempimenti previsti dall'art. 142 comma 12-quater del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo codice della strada", ciascuno per la quota di propria spettanza.

Art. 4 - Obblighi della Provincia di Cuneo

1. La Provincia di Cuneo si impegna a destinare la quota di propria spettanza per interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, indirizzandoli prioritariamente su situazioni di emergenza non diversamente finanziabili e, in seconda istanza, sulla strada provinciale alla quale il Comune è collegato.

Art. 5 - Regolarizzazione di precedenti autorizzazioni

1. I Comuni che hanno già installato le apparecchiature di rilevazione sulla base di una precedente autorizzazione della Provincia di Cuneo, non accompagnata dalla relativa convenzione, sono tenuti a sottoscrivere la presente convenzione, con i medesimi termini di durata.
2. Detti Comuni, al momento della sottoscrizione della presente convenzione, devono fornire il rendiconto dei proventi incassati fino alla data del 31 dicembre 2015 e versare la quota spettante alla Provincia di Cuneo entro sessanta giorni;
3. Dalla quota spettante alla Provincia di Cuneo possono essere detratte eventuali spese documentate, sostenute a favore della viabilità provinciale;
4. La Provincia di Cuneo s'impegna ad utilizzare le somme introitate in base al presente articolo, in accordo con i Sindaci dei singoli Comuni erogatori.

Art. 6 - Durata della Convenzione

1. La presente convenzione dura tre anni, decorrenti dalla data della sua sottoscrizione.

2. Prima della scadenza, le parti valuteranno i risultati raggiunti e l'opportunità di prorogare o modificare la convenzione.

Art. 7 - Elezione di domicilio

1. Ciascuno dei convenzionati elegge domicilio presso la propria sede legale.

Art. 8 - Foro competente

1. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere nell'applicazione della presente convenzione. Per ogni eventuale vertenza giudiziaria dipendente dal presente atto, il Foro competente è quello di Torino.

Art. 9 - Regime fiscale

1. La presente convenzione non viene assoggettata a registrazione, come consentito dall'art. 1 della tabella allegata al D.P.R. 26/4/1986, n. 131 ed è esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella Allegato B al medesimo D.P.R..

Letto, confermato e sottoscritto